



# CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

- Piazza Castello, n° 35 - 35012 Camposampiero - ☎ 049/9315211 - Fax 049/9315200  
Codice fiscale 80008970289 – Partita I.V.A. 00686700287  
e-mail: [segreteria@comune.camposampiero.pd.it](mailto:segreteria@comune.camposampiero.pd.it)  
pec: [comune.camposampiero.pd@pecveneto.it](mailto:comune.camposampiero.pd@pecveneto.it)

Prot. n. 9025

Reg. Pubbl. 357

**OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni per il funzionamento delle riunioni della Giunta Comunale in modalità a distanza con collegamento telematico.**

## IL SINDACO

Viste le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del virus COVID-19 ed, in particolare:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il DPCM del 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il DPCM del 4 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni in merito all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- il DPCM 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. q), che dispone «*sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto ..., comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti*»;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” e, in particolare, l'art. 1 “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”, che dispone «*1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale é vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*»;
- il DPCM 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

- il Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, che all'art. 73, introducendo semplificazioni in materia di organi collegiali, prevede che: «1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. 2... (omissis). 3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. 4. (omissis). 5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci»;
- il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che ha introdotto quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, che in linea di continuità con i precedenti statuisce, in via generale all'art. 1, lett. t), che: "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto (...), estendendo il periodo di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 sino al 3 maggio 2020;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello locale;

**Considerato** l'indirizzo generale e costante dei decreti sopra richiamati, oltre che gli inviti delle istituzioni politiche e sanitarie di ridurre quanto più possibile le riunioni, soprattutto se al chiuso, privilegiando modalità telematiche per il loro svolgimento;

**Dato atto** che l'Ente, finora, non ha disciplinato in via regolamentare le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza o con l'utilizzo di altri simili sistemi;

**Ritenuto necessario** adottare disposizioni urgenti per disciplinare lo svolgimento delle sedute dell'Organo esecutivo dell'Ente in modalità da remoto, al fine di salvaguardare la continuità dell'attività istituzionale durante il periodo emergenziale, nel pieno rispetto delle misure di contenimento e gestione della suddetta emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Governo;

**Ritenuto, altresì, necessario** assicurare la tracciabilità e la trasparenza della fase di approvazione delle deliberazioni dell'Organo esecutivo dell'Ente, in attuazione delle misure emergenziali disposte dal Governo come sopra richiamate, attraverso l'utilizzo di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e che assicurino la regolarità delle

sedute, garantendo altresì lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Considerato** che l'art. 73 del D.L. n. 18/2020, espressamente prevede che, nel caso di mancata regolamentazione delle modalità di svolgimento delle sedute in video conferenza degli Organi istituzionali, tali organi *"possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco"*;

**Visto** l'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze del Sindaco e l'art. 48 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

## **DISPONE**

per tutti i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che la Giunta Comunale può riunirsi in forma di videoconferenza;
2. di stabilire che, nel caso in cui la seduta di Giunta sia convocata e si svolga mediante videoconferenza, si osservino le seguenti modalità:
  - a) Il Sindaco e gli Assessori, ferma la necessità della presenza fisica in sede di chi presiede la stessa e del Segretario Generale, possono partecipare alla seduta della Giunta collegandosi con la sala ove si svolge la seduta della Giunta, in video conferenza, in modalità sincrona, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale;
  - b) Lo svolgimento delle sedute in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, avverrà utilizzando programmi reperibili nel mercato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza dell'Ente, con l'utilizzo di webcam o microfono, con strumenti messi a disposizione direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
  - c) La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
  - d) Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una costante virtuale videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;
  - e) La seduta di Giunta comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario comunale, ed eventuali Responsabili di Settore se necessario, in seduta segreta senza forme di pubblicità. I partecipanti devono essere i soli presenti alla videoconferenza;
  - f) Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter

intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

- g) La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti;
  - h) Il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti della Giunta mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;
  - i) La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Generale, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dallo Statuto e dalla Legge;
  - j) La documentazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno delle sedute viene trasmessa agli Assessori prima del momento del collegamento: la successiva illustrazione dei provvedimenti può avvenire da parte del Sindaco o dei relativi Assessori;
  - k) Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese;
  - l) Al termine della votazione il Sindaco dichiara l'esito della votazione ai fini della verbalizzazione del voto e dei presenti;
  - m) La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza o in presenza presso la sede comunale;
  - n) La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura;
  - o) In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale e secondo le modalità sopra indicate;
  - p) Il Sindaco e il Segretario Generale durante la seduta in videoconferenza può avvalersi di personale comunale di supporto;
3. di stabilire la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito *internet* istituzionale del presente atto;
  4. di inviare il presente atto al Segretario Generale, agli Assessori, ai Responsabili di Settore;
  5. di demandare ai Responsabili di Settore, secondo le rispettive competenze, l'adozione degli adempimenti amministrativi e tecnologici finalizzati al corretto svolgimento delle sedute e secondo le modalità superiormente previste;
  6. di precisare che l'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza;
  7. di stabilire che la presente modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza sono efficaci fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020.

Camposampiero, li 16 aprile 2020



Il Sindaco  
Katia Maccarrone

*Katia Maccarrone*